



INAIL



SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO NEI CANTIERI

- 1. SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI**
- 2. REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO**
- 3. COMMITTENTE PRIVATO DI OPERE EDILI**



Indice

PRESENTAZIONE	3
1. SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI EDILI	5
1.1 LAVORI IN QUOTA	5
1.1.1 OPERE PROVVISORIALI O PROTEZIONI	8
1.1.2 PONTI MOBILI SU RUOTE	9
1.1.3 PARAPETTI PROVVISORI	10
1.1.4 SCALE A MANO PORTATILI	13
1.1.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	14
1.1.6 PIATTAFORME ELEVABILI (PLE)	16
1.2 RISCHI DI SEPPELLIMENTO	17
1.3 RISCHI DI INVESTIMENTO	19
2. LA REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO NEI CANTIERI EDILI	27
2.1 LAVORO AUTONOMO - LA FIGURA DELL'ARTIGIANO	27
2.2 APPALTO ILLECITO O PSEUDO APPALTO	28
2.3 LAVORO NERO	29
2.4 LAVORO A TEMPO PARZIALE	30
2.5 CORRETTA APPLICAZIONE CCNL DEL LAVORATORE EDILE	30
2.6 LAVORO INTERMITTENTE "A CHIAMATA"	31
2.7 DISTACCO DI LAVORATORI	32
2.8 DISTACCO TRASNAZIONALE DI LAVORATORI	33
2.9 LAVORO ACCESSORIO - "VOUCHER"	34
2.10 LAVORO OCCASIONALE	34
3. COMMITTENTE PRIVATO DI OPERE EDILI	35
3.1 CHI È IL COMMITTENTE	35
3.2 COSA DEVE FARE IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI	37
3.3 SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI	42
3.4 DEFINIZIONI	43

Organizzazione e redazione a cura di: Pietro Mazzoccoli (SPISAL AULSS 9 Scaligera)

Coordinatore dei lavori: Manuela Peruzzi (SPISAL AULSS 9 Scaligera)

Coordinatori dei tavoli tecnici: Giorgio Perlini, Laura Gaburro (SPISAL AULSS 9 Scaligera); Barbara Marangoni (Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona)

Componenti dei tavoli tecnici: Remo Bertani (SPISAL AULSS 9 Scaligera); Massimo Begal (Polizia Municipale di Verona); Andrea Panciera, Gianfranco Amato (Ispettorato Territoriale del Lavoro); Giorgio Sarteo, Sonia Pasetto (Cassa Edile VR); Fausto Zaupa, Nicola Spadavecchia (FILLEA CGIL); Giancarlo Tosato, Davide Zardini (FILCA CISL); Cesare Valbusa, Pietro De Angelis (FENEAL UIL); Maurizio Stoppa, Alberto Guerra (ANCE VR); Luca Picotti, Carmine Fiorellino, (ESEV CPT); Raffaele Tezzon (Ordine Ingegneri Vr); Marco Gaiga, Mattia Bressan (Collegio Geometri VR).

Enti tavolo prefettizio sulla sicurezza lavoro nel settore edile: SPISAL AULSS 9 Scaligera, Ispettorato Territoriale del Lavoro VR, INAIL, Comune di Verona, Polizia Municipale Comune di Verona, Camera di Commercio VR, Associazione Piccole Industrie di Verona, Collegio Costruttori Edili, Centro paritetico per la Formazione la Sicurezza e i Servizi al lavoro di Verona ESEV-CPT, Cassa Edile, Casartigiani, Confartigianato, Organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, Collegio Geometri e Geometri laureati.

Presentazione

Le costruzioni sono un settore a rischio di infortuni gravi e mortali e nel Veneto è il secondo settore dopo l'agricoltura per numero totale di morti.

Secondo i dati del PREO (*Programma Regionale Epidemiologia Occupazionale*) contenuti nell'ultimo rapporto sull'andamento degli infortuni mortali sul lavoro in Regione Veneto, nei cantieri sono stati registrati, nel quadriennio in corso, un totale di 158 casi di infortunio mortale di cui 26 (il 16,5%) accaduti nella sola provincia di Verona.

Sul totale degli infortuni mortali del Veneto, 32 (il 20%) si sono verificati nelle costruzioni e di questi ben 15 (il 46,8%) sono dovuti ad una caduta dall'alto, per sfondamento delle coperture, da ponteggi, impalcature o scale portatili, utilizzati in assenza di adeguate misure di prevenzione.

Altrettanto importante è la presenza di lavoro irregolare, di situazioni di elusione contributiva, rapporti di lavoro full-time denunciati come part-time e altrettanto frequente è il ricorso all'impiego di soggetti con partita IVA che mascherano rapporti di lavoro subordinati e non ultimo la presenza di lavoratori in nero che raggiunge diverse centinaia ogni anno.

Situazioni che incidono ad aggravare il fenomeno infortunistico.

Ogni anno vengono controllati oltre 1.000 cantieri, quasi 2.000 imprese e lavoratori autonomi, coordinatori per la sicurezza e committenti, da parte degli enti di controllo: ULSS-SPISAL, ITL, INAIL, Polizia Municipale di Verona, INPS. Oltre settecento cantieri e circa 600 imprese sono, inoltre, oggetto di visita da parte dei Tecnici della sicurezza di ESEV-CPT, il Centro paritetico per la Formazione la Sicurezza e i Servizi al lavoro di Verona.

Ancora oggi il 25% dei cantieri controllati presentano situazioni di rischio di infortunio perché mancano le misure di protezione, quelle stesse che danno poi origine ai casi di infortunio che accadono.

In provincia di Verona esiste, da più di un decennio, un coordinamento fra gli Enti e Parti sociali, nato come tavolo in Prefettura sulla spinta delle forze sindacali, confluito poi nel Comitato provinciale di coordinamento dell'ULSS 9 Scaligera, impegnato a coordinare e potenziare le attività di prevenzione, con strategie di vigilanza e promozione della salute rivolte in particolare al settore delle costruzioni.

Un impegno che continua e che lo scorso anno la Prefettura ha voluto rinnovare promuovendo un confronto su argomenti di vivo interesse e che stanno alla base delle situazioni di pericolo di sicurezza e di illegalità del lavoro nei cantieri e che aggravano il fenomeno degli infortuni e di lavoro irregolare e nero, creando un mercato parallelo a svantaggio delle imprese che lavorano nel rispetto della legge.

Gli enti e le associazioni, gli ordini e i collegi professionali si sono trovati intorno ad un tavolo, 3 gruppi con n° 6 partecipanti, hanno discusso e affrontato gli aspetti tecnici, giuridici e la conclusione dei lavori ha prodotto un manuale, suddiviso in tre parti:

1. Sicurezza e salute nei cantieri.
2. Regolarità dei rapporti di lavoro.
3. Committente di opere edili.

Questo lavoro non ha la pretesa di essere esaustivo di tutti i problemi presenti nei cantieri o essere una lista delle misure o delle regole di prevenzione ma cerca di soddisfare e dare delle risposte a quelle che sono le domande che più spesso vengono rivolte e le situazioni critiche che più frequentemente si rilevano nei cantieri, sia sotto il profilo della sicurezza che della regolarità dei rapporti di lavoro.

Durante lo sviluppo dei lavori si è creato un collegamento fra i presenti, un confronto, uno scambio di esperienze e di studio che ha dato a questo manuale un valore aggiunto di conoscenza non solo per le imprese, per le figure della prevenzione, quali il coordinatore per la sicurezza e il committente ma anche per gli enti stessi di vigilanza.

1

Sicurezza e salute nei cantieri edili

Il rischio di caduta dall'alto e rischio di seppellimento, sono tra le cause maggiori di infortuni gravi e mortali nei cantieri.

Pur essendo rischi sempre presenti nella maggior parte delle lavorazioni di opere edili, vengono in molti casi sottovalutati se non anche ignorati.

Se l'assenza di protezioni nel rischio di caduta dall'alto è una situazione ricorrente, non è infrequente incorrere in altre criticità dovute ad opere provvisoriale carenti quali ad esempio: ponteggio incompleto, realizzazione in difformità dallo schema tipo, mancanza del progetto/calcolo, ponti su ruote a torre/trabattelli incompleti privi di elementi, piani di calpestio non sicuri, aperture nei solai o lucernai non protette, scale prive di parapetto, parapetti con scarso grado di resistenza o incompleti.

Anche nei lavori eseguiti in presenza di scavi in molti casi l'inclinazione delle pareti di scavo non sono adeguate alle caratteristiche del terreno e non sono presenti adeguate protezioni.

Vi sono cantieri in situazioni inaccettabili di rischio che vengono considerate sotto il **minimo etico di sicurezza** come definito dal Piano Nazionale Edilizia. Situazioni ad elevato pericolo di infortunio mortale o grave, in presenza delle quali **si devono assolutamente sospendere le lavorazioni** e adottare immediatamente idonee protezioni, quali:

- Lavori sopra i 3 metri in totale assenza di opere provvisoriale o con estese carenze di protezioni.
- Lavori su superfici "non portanti" (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale.
- Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione.

Altrettanto importanti sono i cantieri su strada in cui è presente un rischio importante di investimento non solo per i lavoratori ma anche per le persone esterne al cantiere.

Di seguito si riportano le situazioni di rischio più frequenti e le misure di protezione da attuare nei lavori in quota, su superfici non portanti ed in presenza di scavi, affrontando quindi i rischi di caduta dall'alto, di sfondamento della superficie ed infine di seppellimento negli scavi a platea od a trincea e nei lavori stradali contro il rischio di investimento.

1.1. LAVORI IN QUOTA

Per lavori in quota si intende: "attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art.107 del D.Lgs 81/08)."

RISCHI

I rischi nell'esecuzione di lavori in quota principalmente sono:

- caduta dall'alto;
- sfondamento di superfici "non portanti".

LAVORI IN QUOTA

Lavori per la realizzazione di: solai, coperture, posa guaine in quota, murature, montaggio prefabbricati, posa impianti tecnologici, manutenzioni ordinarie e straordinarie.



Esempi di lavori in quota

In presenza di pericolo di caduta dall'alto nei lavori in quota si deve prevedere l'adozione di adeguate opere provvisorie, ponteggi, parapetti e/o precauzioni, che seguendo lo sviluppo dei lavori siano idonee ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose. Queste devono essere realizzate a regola d'arte, proporzionate, resistenti e mantenute per l'intera durata dei lavori.



Esempi di protezioni

Non meno importante è l'adozione di protezioni nei lavori che non sono lavori in quota, ma che durante la loro esecuzione presentano comunque del rischio di caduta dall'alto; ad esempio: presenza di aperture su muri prospicienti il vuoto, su solai, presenza di lucernai, scale fisse o lavori eseguiti su scale portatili, ecc.



Aperture con rischio di caduta dall'alto

Nei lavori e nelle fasi di manutenzione ordinaria/straordinaria di rifacimento di coperture vi è il rischio di caduta all'interno della costruzione a causa dello sfondamento della superficie quando non ha adeguata portanza a causa del materiale con cui è stata realizzata (es. travetti lignei e tavelle in cotto, cemento-amianto) o per la presenza di lucernai o altre aperture. Deve essere tenuto in considerazione anche il rischio di caduta all'esterno della costruzione che va eliminato adottando idonee opere provvisorie, ponteggi, parapetti.



Sfondamento copertura non portante in fibrocemento ecologico



Sfondamento copertura non portante in laterizio



Deve essere preventivamente verificato che le superfici abbiano resistenza sufficiente per la praticabilità e che possano sostenere il peso delle persone e dei materiali.



Sottoponti/sottopalchi



Reti



Camminamenti/DPI



In caso la resistenza della copertura non sia sufficiente, devono essere adottati gli apprestamenti necessari: tavole sopra le orditure o realizzazione di camminamenti, sottopalchi o sottoponti di sicurezza, reti anti caduta, uso di DPI di 3° categoria anti caduta.

1.1.1. OPERE PROVVISORIALI O PROTEZIONI

Le opere provvisorie o protezioni sono tutte quelle opere, attrezzature che permettono al lavoratore di eseguire un lavoro in quota in sicurezza, ad esempio: ponteggi; ponti mobili su ruote/trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie.

• Ponteggi

Nell'uso di ponteggi deve essere sempre redatto il Pi.M.U.S. (Piano Montaggio Uso e Smontaggio) che deve essere comprensivo del disegno esecutivo specifico per il ponteggio in uso.



Devono essere completi in ogni parte. Dotati di parapetto con correnti superiore ed intermedio, fermapiede, chiusura di testata, piano di calpestio completo, ponte e sottoponte.

Devono essere montati secondo le indicazioni del Pi.M.U.S. ed il disegno esecutivo.



Quando il piano di calpestio è più lontano di 20 cm. dalla costruzione si devono adottare altre soluzioni per ridurre lo spazio (es. mensola interna).



Ponteggio misto tubo giunto e portale



Torre di carico



Rete antipolvere



In presenza di situazioni particolari (es. partenza in tubo e giunto con prosecuzione con portale, realizzazione di piani di carico, copertura con telo antipolvere) e non ricomprese nello schema tipo deve essere redatto da parte di ingegnere o architetto abilitato il progetto/calcolo.



Quando il parapetto di sommità viene utilizzato a protezione dei lavoratori che operano sulla copertura, deve essere eseguito il progetto/calcolo da parte di ingegnere o architetto abilitato.



Parapetto incompleto



Parapetto completo



Quando vengono utilizzate reti elettrosaldate e/o reti anti caduta come ulteriore protezione, il parapetto di sommità deve essere completo.

1.1.2. PONTI MOBILI SU RUOTE

A differenza del ponteggio non richiede la redazione del Pi.M.U.S. ma il rispetto delle istruzioni di montaggio e smontaggio presenti nel manuale di uso ed elaborate dal produttore.



*Piano di calpestio incompleto
e assenza parapetti*



*Presenza di parapetti
e piano di calpestio completo*



Devono essere completi in ogni parte e non devono essere usati pannelli da armo come piani di calpestio.

1.1.3. PARAPETTI PROVVISORI

Generalmente vengono utilizzati a completamento o in sostituzione dei ponteggi quale protezione nell'esecuzione dei lavori sui solai o sulle coperture.




Parapetto incompleto



I parapetti in legno tradizionali devono essere realizzati con materiale che garantisca adeguata resistenza (dimensione dei montanti, presenza di rinforzi, spessore delle tavole dei correnti), devono essere presenti: il corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede ed i montanti devono essere disposti con una distanza massima tra loro di circa 1.80 m. uno dall'altro.



Parapetto incompleto



Parapetto completo



Adeguate fissaggio

Nei parapetti prefabbricati i montanti devono essere fissati seguendo le indicazioni del costruttore riportate nel manuale del produttore. I correnti ed il fermapiede devono essere sempre presenti e realizzati con materiale adeguato come indicato nel manuale del produttore.

• Protezione delle aperture



Assente



Incompleto



Fissato e puntellato dal basso



I lucernai o le aperture presenti sulla copertura devono essere adeguatamente protette con assito fissato e puntellato dal basso o dotate di parapetto.



Le aperture nei solai devono essere protette con adeguati parapetti o con tavolato avente resistenza pari ai piani di calpestio e fissato (No pannelli armo. Si tavole da ponte).



Le aperture nei muri prospicienti il vuoto (es. finestre e portefinestre, balconi) devono essere protette con parapetto.



Nei lavori sui solai, quando il ponteggio dista più di 20 cm, deve essere protetto il bordo del solaio con parapetto o si deve ridurre tale distanza.

• Scale in muratura



Le rampe e i pianerottoli delle scale fisse dell'edificio in costruzione devono essere protette sui lati aperti da parapetti provvisori. Le protezioni realizzate devono garantire la protezione in tutte le fasi di lavoro (intocatura, posa dei rivestimenti, delle ringhiere).

1.1.4. SCALE A MANO PORTATILI

L'utilizzo della scala portatile è giustificato dal limitato livello di rischio, dalla breve durata di impiego e dalle caratteristiche del sito non modificabili.



Scala non fissata o trattenuta. Presa non sicura



Scala adeguata



Nei lavori eseguiti sulle scale il lavoratore deve utilizzare una scala adeguata ed avere sempre una presa ed un appoggio sicuri.



La scala deve essere utilizzata secondo le indicazioni del produttore.



Uso non corretto



Indicazioni del produttore



Le scale utilizzate come sistema di accesso ad altro luogo devono sporgere sufficientemente, essere vincolate ed il punto di arrivo deve essere in sicurezza e protetto da parapetto.




Scala non fissata.
Assenza di protezione in quota



Scala sporgente e fissata alla base

1.1.5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il DPI contro le cadute dall'alto comprende non solo il DPI (imbracatura) indossato dal lavoratore, ma anche il sistema di arresto di caduta completo e costituito dai seguenti elementi: il punto di ancoraggio i connettori, il cordino o il dispositivo retrattile, l'imbragatura.




Esempi di sistemi anti caduta

(Fonte: ISPESL - "Linea guida per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto", 2004).

I dispositivi di protezione individuale da utilizzare per lavori in quota possono essere divisi in due macro-categorie:

- dispositivi individuali per il posizionamento e la trattenuta; destinati ad impedire che il lavoratore raggiunga la zona in cui sussiste il rischio di caduta dall'alto;
- dispositivi individuali contro le cadute dall'alto; destinati ad arrestare una caduta nel più breve spazio possibile.



Dispositivo di posizionamento o trattenuta

Dispositivo anti caduta

(Fonte: ISPESL - "Linea guida per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto", 2004).

Deve essere presente un Punto/dispositivo di ancoraggio fisso/strutturale (es. linee vita classe C, ganci sottocoppo).




Linea vita fissa



Gancio sottocoppo



Qualora non sia presente un punto di ancoraggio strutturale/fisso, dev'essere utilizzato dall'operatore un punto di ancoraggio portatile, ovvero sia classificato come DPI in quanto completamente amovibile (es. fettuccia, linea vita classe B).



Tirante d'aria



Effetto pendolo



Affinché il lavoratore non cada a terra o vada a sbattere su eventuali ostacoli, dev'essere verificato:

- Lo spazio libero di caduta in sicurezza, o "tirante d'aria", che è la distanza minima, misurata in verticale, necessaria ad arrestare in sicurezza un lavoratore assicurando 1 metro di spazio libero tra il lavoratore e il suolo sottostante.
- L'effetto pendolo che è il movimento incontrollato che può subire un corpo in caduta collegato ad un punto di ancoraggio con scivolamento laterale sulla superficie della costruzione.

(Fonte: ISPESL - "Linea guida per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto", 2004).

1.1.6. PIATTAFORME ELEVABILI (PLE)



La PLE deve essere utilizzata in modo corretto e nei limiti previsti dal fabbricante. Se non previsto dal produttore lo sbarco è sempre vietato.



L'operatore deve indossare i DPI anti caduta.

1.2. RISCHI DI SEPPELLIMENTO

• Scavi

In cantiere si possono presentare due tipologie di scavo:

- di fondazione o splateamento/sbancamento;
- a sezione ristretta od obbligata.

Nel rischio da seppellimento negli scavi la principale azione deve essere svolta in fase preventiva, individuando la corretta inclinazione delle pareti di scavo, in funzione delle caratteristiche geomorfologiche del terreno, verificando che venga rispettata durante la fase di scavo e mantenuta nelle fasi successive.

È necessaria quindi venga fatta una verifica preventiva delle caratteristiche del terreno e che vengano fornite indicazioni precise dell'andamento del fronte di scavo. Queste sono descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore per la sicurezza, anche con riferimento all'indagine geologica/geotecnica, se presente.

DENOMINAZIONE TERRE	ANGOLI DI DECLIVIO NATURALE PER TERRE		
	ASCIUTTE	UMIDE	BAGNATE
ROCCE DURE	80 - 85°	80 - 85°	80 - 85°
ROCCE TENERE E FESSURATE, TUFO	50 - 55°	45 - 50°	40 - 45°
PIETRAME	45 - 50°	40 - 45°	35 - 40°
GHIAIA	35 - 45°	30 - 40°	25 - 35°
SABBIA GROSSA NON ARGILLOSA	30 - 35°	30 - 35°	25 - 30°
SABBIA FINE (NON ARGILLOSA)	30 - 40°	30 - 40°	10 - 25°
TERRA VEGETALE	35 - 45°	30 - 40°	20 - 30°
ARGILLA, MARNE (TERRA ARGILLOSA)	40 - 50°	30 - 40°	10 - 30°
TERRE FORTI	45 - 55°	35 - 45°	25 - 35°


Nota: Tabella degli angoli di naturale declivio "Guida pratica all'antifortunistica nei cantieri edili" Ulss di Reggio Emilia



Parete di scavo con inclinazione errata ed evidente franamento



Parete di scavo con corretta inclinazione



Protezioni



Micropali



Nel caso l'inclinazione delle pareti dello scavo sia maggiore di quella consentita (normal declivio) e siano da temere franamento o scoscendimenti e non vi siano indicazioni specifiche, si dovrà provvedere all'armatura o al consolidamento con l'adozione di opere di protezione: micropali, palancole, diaframmi.



Assenza di protezioni



Assenza di protezioni



Armature di sostegno



Negli scavi a sezione ristretta devono essere adottate adeguate protezioni per i lavoratori che operano a fondo scavo.



Il perimetro dello scavo deve essere protetto dal rischio di caduta al suo interno mediante parapetti.



Il ciglio dello scavo dev'essere libero da eventuali depositi di materiale.



• **Formazione**

Nelle situazioni sopra descritte è fondamentale l'adeguata formazione degli operatori.

- Formazione alla mansione dei lavoratori (art. 37 D. Lgs. 81/08 e accordo Stato-Regioni 21/12/2011).
- Formazione Preposti (art. 37 D. Lgs. 81/08 e accordo Stato-Regioni 21/12/2011).
- Formazione uso PLE (art. 73 c. 5 D. Lgs. 81/08 e accordo stato-Regioni 22/02/2012).
- Formazione/addestramento uso DPI anticaduta (art. 77 c. 5 D. Lgs. 81/08).
- Formazione montatori ponteggio (art. 136 commi 6 e 7 ed allegato XXI).

• **Documentazione di cantiere**

Si riporta un elenco non esaustivo della documentazione che deve essere presente in ogni cantiere:

- Notifica preliminare (nei casi previsti).
- P.S.C. (Piano Sicurezza e Coordinamento).
- P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) imprese affidatarie/ esecutrici.
- Pi.M.U.S. (Piano Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio) con disegno esecutivo e/o progetto/calcolo.
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico.
- Dichiarazione di corretta installazione della gru e verifiche periodiche.

Si rammenta che l'assenza o la carenza di misure di prevenzione e di protezione in edilizia, sono violazioni agli articoli del titolo IV del D. Lgs. 81/2008.

Tali violazioni sono sanzionate con ammende che variano da € 2.192,00 a € 7.014,00 a seconda degli articoli violati.

1.3. RISCHI DI INVESTIMENTO

Durante i lavori stradali elevato è il rischio di investimento di pedoni e di lavoratori, da parte dei veicoli in transito e da parte dei mezzi operativi. Un rischio che deve essere riportato nel PSC con le specifiche misure di prevenzione adeguate alle diverse tipologie di strade. La normativa di riferimento oltre al D.Lgs. 81/2008 è anche il Codice della strada con il relativo regolamento di attuazione.




• **Recinzione di cantiere**




Deve essere presente una recinzione di cantiere idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni (art. 109 D. Lgs. 81/08). Qualsiasi area di lavoro deve essere delimitata con idonee barriere presegnalate e segnalate.



• Segnaletica stradale

La segnaletica deve essere adeguata a salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale (art. 21 comma 2° del C.d.S. in riferimento agli artt. da 30 a 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada).

SEGNALI COMPLEMENTARI														
Cantieri di breve durata 2 giorni	Cantieri di media durata da 2 a 7 giorni	Cantieri di lunga durata superiore a 7 giorni												
		 <table border="1"> <tr><td>Lavori di</td><td></td></tr> <tr><td>Ordinanza</td><td></td></tr> <tr><td>Impresa</td><td></td></tr> <tr><td>Inizio</td><td>Fine</td></tr> <tr><td>Recapito</td><td></td></tr> <tr><td>Tel.</td><td></td></tr> </table>	Lavori di		Ordinanza		Impresa		Inizio	Fine	Recapito		Tel.	
Lavori di														
Ordinanza														
Impresa														
Inizio	Fine													
Recapito														
Tel.														
<p>vengono usati i coni per delimitare ed evidenziare zone di lavoro, per deviazioni ed incanalamenti temporanei, per indicare aree interessate da incidenti o per la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia. Per i cantieri in autostrada, strada extraurbana principale e urbana di scorrimento devono essere utilizzati coni con tre fasce bianche e altezza superiore a 50 cm. (art. 34 comma 1° del Reg.)</p>	<p>vengono usati i delineatori flessibili per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di media e lunga durata, per deviazioni ed incanalamenti o per la separazione di opposti sensi di marcia. Per i cantieri in autostrada, strada extraurbana principale e urbana di scorrimento devono essere utilizzati delineatori con tre fasce o inserti bianchi e altezza superiore a 30 cm. (art. 34 comma 2 del Reg.)</p>	<p>deve essere apposta la tabella di cantiere riportante i dati dell'ente proprietario o concessionario della strada, gli estremi dell'Ordinanza, la denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'inizio e termine dei lavori, recapito e numero di telefono del responsabile di cantiere. Art. 30/6 Se il cantiere comporta modifiche alla viabilità, è necessario indicarlo con segnaletica orizzontale di colore giallo (art. 30 comma 6 del Reg.).</p>												

BARRIERE		
		
<p>La barriera normale serve per la segnalazione e la delimitazione dei cantieri stradali; è a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti e di notte e in altri casi di scarsa visibilità deve essere integrata da lanterne a luce rossa fissa. Lungo i lati longitudinali sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati da Min. Infrastrutture e dei Trasporti (art. 32 commi 2 e 4 del Reg.)</p>	<p>La barriera direzionale si adottano quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette, cambi di direzione bruschi, attraversamento o contornamento di cantieri, od altre anomalie a carattere provvisorio (art. 32 comma 5 del Reg.)</p>	<p>La barriera per chiusini è l'insieme di varie barriere o transenne unite a formare un quadrilatero delimitante un chiusino o altro tipo di portello aperto anche per un tempo brevissimo (art. 32 comma 1 del Reg.)</p>

SEGNALETICA DA UTILIZZARE

SEGNALI DI PERICOLO (elenco non esaustivo)

			
<p>LAVORI IN CORSO deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, corredato da pannello integrativo indicante l'estensione del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. In caso di scarsa visibilità, deve essere accompagnato da apparato luminoso a luce rossa fissa (art. 31 comma 2 del Reg.)</p>	<p>STRETTOIA SIMMETRICA deve essere usato per pres segnalare un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati (art. 31 comma 3 del Reg.)</p>	<p>STRETTOIA ASIMMETRICA A SX E A DX devono essere usati per pres segnalare un restringimento pericoloso della carreggiata a sx o a dx. (art. 31 comma 3 del Reg.)</p>	<p>DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE segnala un tratto di strada con doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando il tratto precedente era a senso unico a causa di un cantiere stradale (art. 31 comma 4 del Reg.)</p>

SEGNALI DI PRESCRIZIONI (elenco non esaustivo)

			
<p>DIVIETO DI TRANSITO (art. 31 comma 4 del Reg.)</p>	<p>LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (art. 31 comma 3 del Reg.)</p>	<p>DIVIETO DI SORPASSO (art. 31 comma 3 del Reg.)</p>	<p>DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (art. 31 comma 4 del Reg.)</p>
			
<p>DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (art. 31 comma 3 del Reg.)</p>	<p>PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA O A DESTRA (art. 31 comma 3 del Reg.)</p>	<p>DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA O A DESTRA (art. 31 comma 3 del Reg.)</p>	<p>VIA LIBERA (art. 31 comma 3 del Reg.)</p>

SEGNALI LUMINOSI

		
<p>DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE GIALLA durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli) (art. 36 commi 6, 7 e 8 del Reg.)</p>	<p>DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE ROSSA durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "lavori", in caso di scarsa visibilità, è munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa (art. 36 comma 6 del Reg.)</p>	<p>SEMAFORO (art. 42 comma 3 del Reg.)</p>




La segnaletica deve essere posizionata in numero limitato, non più di due cartelli su medesimo supporto



I supporti dei segnali non devono essere rigidi, utilizzare solo sacchetti di sabbia (art. 30/3 Reg.).




Il limite di velocità non deve essere inferiore a km 30 orari, salvo casi particolari da valutare. I segnali devono essere sempre in buono stato, mantenendola caratteristica di rifrangenza (art. 41/1 del Reg.).



Se non esiste marciapiede, o questo è occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata (art. 40 comma 4 Reg.)

• Modalità di posa della segnaletica stradale

La posa e la successiva rimozione dei segnali temporanei costituiscono fasi lavorative, particolarmente critiche per il rischio di investimento quasi sempre mortale, pertanto devono essere svolte seguendo con attenzione le misure di prevenzione e da lavoratori esperti, adeguatamente formati come previsto dal Decreto Interministeriale del 04.03.2013.



Le operazioni di installazione/rimozione segnaletica sono precedute e supportate dall'azione di uno o più operatori, che, muniti di bandierina arancio fluorescente, provvedono a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata. Lo sbandieramento è effettuato facendo oscillare lentamente la bandierina; l'oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, stando sempre rivolti al traffico.



In queste fasi l'esposizione dei lavoratori nella zona di circolazione deve essere ridotta al minimo.







I lavoratori devono obbligatoriamente indossare indumenti ad alta visibilità con tessuto fluorescente e bande retroriflettenti.



Gli addetti scaricano il segnale e relativo supporto dal veicolo di servizio, si pongono in posizione di sicurezza, rivolgono lo sguardo sempre al traffico, attendono il momento più opportuno per attraversare.

• **Schemi per la posa della segnaletica per cantieri stradali**

È obbligatorio installare idonea segnaletica e delimitazione in relazione alla tipologia di strada conformemente agli schemi segnaletici temporanei previsti dal disciplinare tecnico (D.M. 10.7.2002)



2

La regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri edili

Con il presente lavoro vengono indicate le criticità che - secondo i dati in possesso dell'Ispettorato del lavoro - sono maggiormente significative da un punto di vista statistico nei cantieri edili e vengono indicate in sintesi le buone prassi al fine di evitare situazioni illecite.



2.1. LAVORO AUTONOMO - LA FIGURA DELL'ARTIGIANO

L'artigiano è un lavoratore autonomo che deve lavorare senza vincolo di subordinazione, quindi in modo autonomo e senza alcuna direttiva (art. 2222 codice civile). Per gli organi di vigilanza, appaiono elementi di criticità per la figura genuina dell'artigiano in cantiere, la presenza dei seguenti indici:


1. Mancanza di dotazioni strumentali rappresentata da macchine e attrezzature da cui si possa evincere **autonoma capacità organizzativa e realizzativa dei lavori da eseguire**.
2. Mancanza di pluri-committenza (c'è un solo committente: le fatture per la realizzazione dei lavori, in un determinato arco temporale, sono tutte alla stessa impresa committente).
3. Compimento di fasi lavorative legate ad un cronoprogramma "etero determinato" (determinato da altri) e non autonomo (esempi: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite da committente o appaltatore). (Circolare MLPS n. 16 del 04.07.2012).



ATTENZIONE

In presenza degli indici di cui sopra, il rapporto di lavoro verrà ricondotto ad un rapporto di natura subordinata nei confronti del datore di lavoro che di fatto ne utilizza la prestazione, con le conseguenti sanzioni amministrative di natura lavoristica, recupero di contributi e premi omessi e sanzioni per illeciti penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Circ. MLPS n. 16/2012 del 04/07/2012)

• Più artigiani in cantiere - problematiche



Nel settore edile vengono effettuate prestazioni di lavoro che, proprio per la tipologia di opere da realizzare, richiedono la simultanea presenza di lavoratori che operano assieme nella costruzione di un unico prodotto. Queste maestranze operano in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche e unitarie che non si conciliano con l'autonomia realizzativa dell'opera che è presupposto fondamentale per la corretta identificazione della prestazione di lavoro autonomo, così come definito dall'art. 2222 del codice civile (attività di manovalanza, muratura, rimozione amianto, posizione di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore (Circolare MLPS n. 16 del 04.07.2012).

Caso pratico:

- a) lavoratori autonomi (artigiani) "associati di fatto" di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali con il committente (o con l'impresa esecutrice - con o senza contratto formale) e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo ricevendone le direttive:
- in questo caso la situazione non è regolare: vi è un datore di lavoro "di fatto" (contraente principale che ha stipulato il contratto con il committente o con l'impresa esecutrice) che si avvale della prestazione d'opera di altri lavoratori che non sono davvero autonomi ma prestatori subordinati di fatto;



ATTENZIONE

Anche in questo caso, per l'aspetto sanzionatorio, valgono le considerazioni precedentemente indicate sulla figura del "pseudo artigiano".

2.2. APPALTO ILLECITO O PSEUDO APPALTO

L'art 1655 c.c. stabilisce che l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. L'art. 29 del D.Lgs 276/03 stabilisce infatti che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Se pertanto manca in capo all'appaltatore l'organizzazione di mezzi, intesa anche come esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori uti-

lizzati nell'appalto, e l'assunzione del rischio d'impresa, si è in presenza di appalto illecito che viene sanzionato come somministrazione non autorizzata di manodopera.



ATTENZIONE

L'appalto illecito o pseudo appalto è sanzionato al pari della somministrazione illecita di manodopera e sono previste sanzioni amministrative sia per l'impresa che fornisce personale che per l'impresa che lo utilizza, quantificate in base al numero dei lavoratori e alla durata del periodo di utilizzo (da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 50.000).

L'art. 29, comma 2, D.Lgs 276/03 prevede altresì una responsabilità solidale dell'appaltante con l'appaltatore e ciascun subappaltatore, con l'obbligo di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

2.3. LAVORO NERO



Ai sensi dell' Art. 3, commi 3 e 3-ter, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 e s.m.i. **sono lavoratori in "nero" tutti** i lavoratori subordinati per i quali non sia stata effettuata la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro tramite una comunicazione obbligatoria telematica (modello Unilav) da inviare attraverso i soggetti abilitati e accreditati (consulenti, commercialisti) secondo le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la sede di lavoro.

Tale comunicazione va effettuata dal datore di lavoro entro le ore 24 del giorno prima rispetto a quello di effettiva occupazione.

Se l'impiego da parte di un'impresa di **lavoratori in nero è pari o superiore al 20%** del totale dei lavoratori occupati nel cantiere, verrà adottato ex art. 14 D.Lgs 81/08 il provvedimento di **sospensione dell'attività e le lavorazioni non potranno continuare, fino a quando le posizioni lavorative non saranno regolarizzate** e non verrà pagata almeno una parte € 500 della sanzione aggiuntiva prevista di € 2000.



ATTENZIONE

*In presenza di **lavoratori in nero**, viene applicata la relativa sanzione amministrativa (maxi sanzione), variabile nell'importo in base al numero dei lavoratori interessati e alle giornate di occupazione, viene effettuato il recupero di contributi e premi omessi oltre a sanzioni (penali) relativi agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza.*

RICORDA

Al fine di evitare la sospensioni dei lavori in cantiere adottata per mancanza di documentazione utile a comprovare la regolare occupazione dei lavoratori, si raccomanda di tenere in cantiere in fase di prima verifica:

- **per i lavoratori dipendenti:** ultimo/recente prospetto di paga o comunicazione di assunzione;
- **per gli artigiani:** DURC valido e visura Camera di Commercio.

Tutti i lavoratori, oltre al tesserino di cantiere, devono avere un documento di riconoscimento (carta di identità o patente).

2.4 LAVORO A TEMPO PARZIALE

PART-TIME

Si ha lavoro a tempo parziale quando il lavoratore effettua un orario di lavoro inferiore a quello ordinario (tempo pieno) individuato dall'art. 3 del Dlgs n. 66/2003, in 40 ore settimanali, o un minor orario rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva (art. 4 D.lgs n. 81/2015).

La contrattazione Collettiva Nazionale per il settore edile prevede limitazioni al ricorso al lavoro a tempo parziale. Ad es. l'art 78 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini (settore industria) prevede che un'impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. È possibile impiegare pertanto un operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dell'impresa (*salvo eventuali deroghe previste dallo stesso CCNL*).

Esempio: n. 1 operaio assunto part-time ogni n. 34 (dipendenti operai e/o impiegati) assunti a tempo indeterminato o, in caso di non raggiungimento, n. 1 operaio quando ci sono almeno n. 4 operai a tempo pieno.



ATTENZIONE

Il superamento della soglia è motivo di impedimento di rilascio del DURC da parte della Cassa Edile competente. Il rapporto di lavoro stipulato oltre i limiti contrattuali viene considerato ai fini INPS e INAIL un rapporto di lavoro a tempo pieno con l'assoggettamento all'istituto della contribuzione virtuale (pagamento dei contributi e premi sulle 40 ore settimanali) e il venir meno del diritto dell'azienda ai benefici contributivi.

2.5. CORRETTA APPLICAZIONE CCNL DEL LAVORATORE EDILE



Esiste un obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per tutte le imprese che applicano Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile, nonché l'obbligo di inquadrare come operai, (con conseguente iscrizione alla Cassa Edile) di tutti i lavoratori adibiti a mansioni esecutive in cantiere (*ad es. muratori e carpentieri non possono essere inquadrati come impiegati*).

Gli organi ispettivi pongono attenzione alla corretta applicazione del CCNL effettuata dalle società al fine di verificare che le imprese che svolgono in modo prevalente attività edile, applichino il CCNL edilizia.

Ove l'impresa eserciti attività diverse ma connesse potrà applicare il CCNL relativo all'attività principale o prevalente, mentre laddove le attività siano considerate tra loro autonome, si applicherà nei confronti dei lavoratori addetti alle stesse, la regolamentazione contrattuale prevista per ciascuna di esse.



ATTENZIONE

In presenza di attività prevalentemente edile ma in mancanza di applicazione del CCNL edilizia viene effettuata segnalazione all' INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile per il recupero dei contributi e premi dovuti e adottate le sanzioni amministrative conseguenti.



• Assenze non retribuite contribuzione “virtuale” su 40 ore settimanali

Ai sensi dell'art. 29 della Legge 341/95, le imprese edili sono tenute ad assolvere la contribuzione previdenziale, assistenziale ed assicurativa su di una retribuzione commisurata su 40 ore settimanali (tranne per i lavoratori inquadrati a part-time).

Le assenze dal lavoro per cui non interverrà l'applicazione della contribuzione virtuale sono quelle previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale quali ad es. malattia, infortunio, maternità obbligatoria, ferie, permessi retribuiti etc.

In caso di assenze non previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, ad es. ripetute assenze non retribuite superiori alle 40 ore annue, viene applicata la contribuzione virtuale.



ATTENZIONE *Gli Enti ispettivi pongono attenzione a forme di abuso di ricorso all'assenza non retribuita dove si possono riscontrare fenomeni di elusione/evasione contributiva ed assicurativa.*

2.6. LAVORO INTERMITTENTE “A CHIAMATA”



Il contratto di lavoro intermittente è il contratto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 81/15, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità' di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Tale tipologia contrattuale non è regolamentata dal CCNL edilizia e quindi è possibile assumere lavoratori a chiamata solo in presenza dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni di legge: lavoratori con meno di 24 anni (fermo restando in questo caso che le prestazioni contrattuali si devono concludere entro il compimento del 25esimo anno) e lavoratori con più di 55 anni.

In ogni caso ciascun lavoratore non può essere impiegato per più di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari con lo stesso datore di lavoro.

Sono previste altresì **preventive comunicazioni telematiche** sia al momento di stipula del contratto a chiamata sia prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di prestazioni che non può avere durata superiore a 30 giorni.



È vietato il lavoro intermittente:

- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.



ATTENZIONE

Nel caso si assumano lavoratori privi dei citati requisiti soggetti il contratto a chiamata viene considerato un contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il personale ispettivo in sede di verifica oltre a quanto sopra già esposto, pone attenzione in modo particolare i fenomeni riconducibili ad evasioni o elusioni contributive.

Le mancate comunicazioni preventive di utilizzo del lavoratore a chiamata, saranno oggetto di sanzione amministrativa.

2.7. DISTACCO DI LAVORATORI



Il distacco, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 276/03 consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro (distaccante), per **soddisfare un proprio interesse**, pone **temporaneamente** uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per **l'esecuzione di una determinata attività lavorativa**.

Per la legittimità del distacco devono contemporaneamente sussistere i seguenti requisiti:

- **l'interesse specifico** del distaccante che deve essere, rilevante, concreto e persistente per tutta la durata del distacco, da accertare caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa. Può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico, che tuttavia **non può mai coincidere con l'interesse di lucro connesso alla mera somministrazione di lavoro**.
- **temporaneità** del distacco medesimo, e nel caso di mutamento di mansioni deve essere sempre sussistere il consenso del lavoratore.
- **lo svolgimento di una determinata attività lavorativa**: il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante. Ne consegue che il provvedimento di distacco non può risolversi in una messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e, quindi, senza predeterminazione di mansioni.

Il distacco del lavoratore è oggetto di **comunicazione obbligatoria** telematica (Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007). Deve essere comunicato dal datore di lavoro distaccante, attraverso i soggetti abilitati e accreditati (consulenti del lavoro, commercialiste etc.) secondo le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la sede di lavoro, utilizzando il Modulo Unilav - quadro Trasformazione - entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il distacco è oggetto altresì, ai sensi dell'art. 96 CCNL edilizia-industria, di comunicazione alla Cassa Edile competente da parte dell'impresa distaccante.

In materia di distacco gli obblighi di cui al D. Lgs 81/08 incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).

Nello specifico sul datore di lavoro DISTACCANTE grava l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Sono invece a carico del DISTACCATARIO, tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in particolare la formazione e sorveglianza sanitaria in

relazione ai rischi della mansione effettivamente svolta (Interpello n. 8/2016 del 12.05.2016 Commissione per gli interpelli).



ATTENZIONE

In assenza dei requisiti di autenticità il distacco rivestirà i caratteri della somministrazione illecita di manodopera con sanzioni amministrative sia per l'impresa distaccante che per l'impresa distaccataria quantificate in base al numero dei lavoratori e alla durata del periodo della somministrazione illecita di manodopera (da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 50.000).

2.8. DISTACCO TRASNAZIONALE DI LAVORATORI

Il distacco può avvenire tra due imprese con sede in Italia, oppure, può realizzarsi travalicando i confini nazionali. Si parla in questo ultimo caso di **distacco transnazionale e si verifica quando si è in presenza di** datori di lavoro stranieri (anche agenzie di somministrazione) con sede legale stabilita in uno Stato UE o extra-UE, che distaccano (imprese distaccanti) i propri lavoratori a favore di un'azienda italiana (impresa distaccataria).

In presenza di un distacco transazionale, oltre ai requisiti del distacco nazionale, dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di cui al Dlgs 136/2016 e alle Circ. MLPS n. 3/2016 e Circ. INL n. 1/201.

Ai lavoratori distaccati vanno assicurate le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori di pari livello nell'impresa distaccataria. Questo anche relativamente al rispetto degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. 81/08.

Esiste inoltre un regime di responsabilità solidale tra l'impresa distaccante e distaccataria per le retribuzioni e la contribuzione dei lavoratori.



ATTENZIONE

In assenza dei requisiti di autenticità il distacco rivestirà i caratteri della somministrazione illecita di manodopera con sanzioni amministrative sia per l'impresa distaccante che per l'impresa distaccataria quantificate in base al numero dei lavoratori e alla durata del periodo della somministrazione illecita di manodopera (da un minimo € 5.000 ad un massimo di € 50.000).

Nel caso di distacco transazionale verrà posta particolare attenzione sulla sussistenza di un'impresa straniera distaccante reale che eserciti attività effettivamente diversa da quella di mera gestione e amministrazione del personale distaccato. Verranno considerate imprese fittizie quelle costituite al solo scopo di assumere dipendenti per distaccarli presso imprese di altri paesi solo per godere di un minor costo del lavoro.



2.9. LAVORO ACCESSORIO - “VOUCHER”



Il lavoro accessorio è stato abrogato con il [Decreto Legge n.25/2017](#) convertito dalla [Legge n.49/2017](#). I voucher acquistati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto (17 marzo 2017) potevano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017 secondo la previgente normativa.

In ogni caso è vietato il ricorso al “voucher” - prestazioni di lavoro accessorio - nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi.

2.10 LAVORO OCCASIONALE



La nuova normativa in materia di lavoro occasionale di cui della Legge 49/2017 ha vietato la stipula di contratti di prestazione occasionale da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, dell'impresa del settore delle miniere, cave e torbiere (all'art. 14 Legge 49/2017).



In ogni caso è vietato il ricorso al lavoro occasionale previsto dalla Legge 49/2017 nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi.

3

Committente privato di opere edili

Nella sicurezza delle costruzioni è fondamentale il ruolo del committente nel definire le regole della prevenzione che si sviluppano dalla progettazione dell'opera alla scelta delle imprese, all'esecuzione dei lavori.

Vengono considerati i punti cruciali delle scelte di sicurezza che rispondono agli obblighi del committente, quali per esempio la verifica dei requisiti tecnico professionali dell'impresa affidataria ed esecutrice, la verifica degli adempimenti dei coordinatori, il rispetto delle misure generali di prevenzione e le priorità degli adempimenti del committente, in modo da costituire riferimento per qualsiasi cittadino che deve realizzare un'opera edile ma anche per le amministrazioni concedenti il titolo abilitativo.

3.1. CHI È IL COMMITTENTE

DEVI APRIRE UN CANTIERE?

E sei un:



- Privato cittadino
- Proprietario di immobili
- Amministratore di condominio
- Titolare di aziende, imprese (anche agricole)
- Società immobiliari
- Titolare di imprese edili

Devi fare, ad esempio, lavori di:

- Costruzione, ampliamento o demolizioni di qualsiasi edificio, es. casa, condominio, capannone agricolo, capannone industriale, stalla, deposito industriale o agricolo, negozio, ...
- tinteggiatura interna od esterna;
- rifacimento di intonaci;
- posa cappotto esterno;
- rifacimento di una parte di un appartamento, es. bagno;
- sostituzione degli infissi con lavori edili;
- manutenzione alle coperture;
- realizzazione di un impianto fotovoltaico, pannelli solari, con lavori edili.

...ALLORA SEI UN COMMITTENTE DI UN CANTIERE EDILE

ATTENZIONE

Se i lavori edili vengono eseguiti direttamente dal committente con l'aiuto di altre persone, esso diventa anche datore di lavoro di un'impresa di fatto, con l'obbligo di rispettare tutti i relativi adempimenti di un'impresa con dipendenti.



**ATTENZIONE,
COME COMMITTENTE
SEI IL PRINCIPALE RESPONSABILE
DELLA SALUTE E LA SICUREZZA
DI CHI LAVORA IN CANTIERE**

IL COMMITTENTE PUÒ INCARICARE UN RESPONSABILE DEI LAVORI

Nel caso in cui il committente non voglia occuparsi in prima persona di sovrintendere agli obblighi e alle responsabilità in materia di salute e sicurezza (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), può incaricare un "Responsabile dei lavori" che lo sostituirà nei propri compiti.



ATTENZIONE

- Il nominativo del Responsabile dei Lavori deve essere riportato nella notifica (art. 99 e All. XII del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008);
- l'incarico è preferibile se fatto per iscritto;
- l'incarico deve essere dato ad un soggetto con conoscenze/competenze tecniche in edilizia.

3.2 COSA DEVE FARE IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI

1. INVIA LA NOTIFICA PRELIMINARE

Prima dell'inizio dei lavori trasmette la notifica preliminare all'Azienda Unità Sanitaria Locale e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

QUANDO

- ✓ Nel cantiere c'è la presenza, anche non contemporanea, di più imprese (ad es. una manutenzione di copertura inizialmente prevista un'unica impresa con successivo subentro di una seconda impresa per la tinteggiatura delle facciate);
- ✓ Nel cantiere c'è un'unica impresa con entità lavori presunta superiore a 200 uomini-giorno (ad es. una manutenzione copertura effettuata da unica impresa impegnando 3 lavoratori per almeno 67 giorni).

2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Verifica l'idoneità tecnica professionale di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi

QUANDO

Prima di affidare i lavori ad imprese e/o lavoratori autonomi

COME

La presa visione dei seguenti documenti

	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE	LAVORATORI AUTONOMI
Visura Camerale	SI	SI	SI
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	SI	SI	SI
Documento di valutazione dei rischi (DVR)	SI	SI	
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi	SI	SI	
Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoriale	SI*	SI*	SI
Elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale, es. guanti, caschetto, imbracature, etc.)	SI*	SI*	SI
Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti	SI*	SI*	SI
Nominativo/i in grado di assolvere i compiti di cui all'art. 97	SI		

* Documentazione che deve essere presente nel DVR

ATTENZIONE

NEI CANTIERI IN CUI L'ENTITÀ PRESUNTA È INFERIORE A 200 UOMINI-GIORNO E I CUI LAVORI NON COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL'ALLEGATO XI, DEL D.LGS. 81/08 (ES. RIFACIMENTO DEL BAGNO), è sufficiente prendere visione dei seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- documento unico di regolarità contributiva;
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII.

ATTENZIONE

- Alla nomina del soggetto incaricato dall'impresa Affidataria, per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97.
- Alla validità del DURC (4 mesi dal rilascio).
- All'attività della ditta dichiarata in Visura Camerale sia compatibile con i lavori affidati (ad esempio se dichiarata attività di carpenteria pesante e invece si propone come pittore).
- Che l'impresa o il lavoratore autonomo siano in possesso di un'idonea capacità organizzativa, di disponibilità di forza lavoro (numero adeguato di dipendenti), macchine e di attrezzature idonee in relazione ai lavori affidati.

ESEMPIO:

- Se è previsto il montaggio di un ponteggio: questo lavoro non può essere affidato ad uno o più lavoratori autonomi, ma ad un'impresa con un numero adeguato di lavoratori formati.
- Se il titolare dell'impresa o il lavoratore autonomo dichiara l'utilizzo di cinture di sicurezza, accertarsi che siano disponibili punti di ancoraggio.

3. NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E/O II COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

QUANDO

In presenza di più imprese edili

CONDIZIONI	NOMINA CSP	NOMINA CSE
Previste più imprese per qualsiasi importo lavori prima dell'inizio dei lavori	SI	SI
Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.	NO	SI
Inizialmente unica impresa in seguito subentro di altre imprese anche se i lavori non vengono svolti contemporaneamente Esempio: - manutenzione del tetto e successivamente manutenzione alla lattoneria con altra impresa - rimozione della copertura in cemento amianto e successiva posa del fotovoltaico da altra impresa	NO	SI
Unica impresa che svolge lavori edili	NO	NO
Unica impresa che svolge lavori edili con altra impresa che non svolge lavori edili	NO	NO
Unica impresa e uno o più lavoratori autonomi	NO	NO
Unica impresa che NON svolge lavori edili (installazione di un'antenna sul tetto)	NO	NO

4. VERIFICA L'ATTIVITÀ DEL CSP E DEL CSE

Il committente/Responsabile dei lavori, verifica che:

- Sia redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) a cura del CSP.
- Sia predisposto il Fascicolo Tecnico (FT) a cura del CSP, salvo che nei casi di lavori di manutenzione ordinaria (es. opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici), che deve essere conservato a cura del committente.
- Sia controllata da parte del CSE:
 - l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle misure di prevenzione e protezione previste nel PSC (es. mancata installazione del quadro elettrico di cantiere, oppure mancata posa della recinzione del cantiere, ecc...), per l'intera evoluzione dei lavori, anche attraverso la presa visione dei verbali di sopralluogo;
 - i contenuti del piano operativo di sicurezza (POS) e la specificità rispetto all'opera da realizzare e la sua conformità e coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
- Il PSC sia adeguato in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
- Il CSE gli segnali le inosservanze delle imprese e dei lavoratori autonomi delle norme in materia di sicurezza e di quanto contenuto nel PSC, proponendogli la sospensione dei lavori o l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi.

ATTENZIONE

Se il committente o il responsabile dei lavori non adottano alcun provvedimento in merito alle segnalazioni del CSE, quest'ultimo dà comunicazione dell'inadempienza agli organi di vigilanza.



ALCUNI CASI PRATICI

I lavori edili consistono nella sostituzione di alcune tegole del tetto; per tale lavoro è previsto l'utilizzo del ponteggio.

Cosa devo fare come committente nel caso in cui:

1) Ho dato l'incarico ad un'unica impresa per effettuare le lavorazioni

- ✓ VERIFICO L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.
- ✓ NON DEVO INVIARE LA NOTIFICA PRELIMINARE (salvo che i lavori siano inferiori ai 200 uomini-giorno).
- ✓ NON DEVO NOMINARE CSP/CSE.

2) Ho affidato i lavori ad un'unica impresa, ma successivamente subentra una seconda impresa per il montaggio del ponteggio

- ✓ VERIFICO L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI ENTRAMBE LE IMPRESE.
- ✓ DEVO INVIARE LA NOTIFICA PRELIMINARE.
- ✓ NOMINO IL CSE (NON IL CSP PERCHÈ LA SECONDA IMPRESA È SUBENTRATA SUCCESSIVAMENTE).

**3) Ho dato l'incarico, dall'inizio dei lavori, ad un'impresa il montaggio del ponteggio ed ad un'altra impresa la sostituzione delle tegole.
Quindi dall'inizio dei lavori ci sono 2 imprese (anche se non sono presenti contemporaneamente)**

- ✓ VERIFICO L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE DUE IMPRESE.
- ✓ INVIO LA NOTIFICA PRELIMINARE.
- ✓ NOMINO CSP/CSE.

4) Ho dato l'incarico per la sostituzione delle tegole ad un lavoratore autonomo, il quale, non riuscendo ad eseguire da solo il lavoro, intervenire un altro lavoratore autonomo (si costituisce di fatto un'impresa)

- ✓ VERIFICO L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DEI DUE LAV. AUTONOMI.
- ✓ NON DEVO INVIARE LA NOTIFICA PRELIMINARE.
- ✓ NON DEVO NOMINARE CSP/CSE.

ATTENZIONE

Il lavoratore autonomo è colui che ha scelto di lavorare da solo.

La situazione è regolare solo se:

- 1. l'autonomo svolge la propria attività in modo indipendente** e con reale autonomia operativa;
- 2. l'autonomo è temporaneamente assunto dall'impresa esecutrice** (ad es. con contratto a tempo determinato) e svolge la propria attività come lavoratore subordinato in modo non prevalente, pur mantenendo l'iscrizione all'albo artigiani;
- 3. il lavoratore autonomo assume gli altri lavoratori autonomi**, in questo caso esso assume la posizione di datore di lavoro e gli altri lavoratori di dipendenti, quindi debbono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 per le imprese con dipendenti.

La situazione è irregolare se:

più lavoratori autonomi collaborano per realizzare un'opera, costituiscono una **società di fatto**, in cui un lavoratore autonomo può venire identificato come **datore di lavoro** degli altri autonomi.

CASI PRATICI DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI BREVE DURATA - MISURE DI PROTEZIONE

Cosa devo fare come committente, nel caso in cui:

- DEVO ESEGUIRE LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TEGOLE, MANUTENZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI O MESSA IN POSA DEL PALO DELL'ANTENNA



Devo accertarmi che le cinture di sicurezza, previste dal muratore per eseguire il lavoro, possano realmente essere utilizzate in quanto devono essere presenti dei punti di ancoraggio.

Utilizzo di cinture di sicurezza



Non ci sono ancoraggi
Non utilizzo della cintura di sicurezza

Sono presenti gli ancoraggi
Utilizzo di cintura di sicurezza



Utilizzo di ponteggi

Ponteggio incompleto

Ponteggio completo



Utilizzo di parapetti

Parapetto incompleto



Parapetto completo



3.3 SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

ATTENZIONE:

LE SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE POSSONO ESSERE AMMINISTRATIVE O PENALI E VANNO DA UN MINIMO DI 548,00 EURO AD UN MASSIMO DI 7.014,40 EURO.


INOLTRE, IN ASSENZA DI:

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- FASCICOLO DEL FABBRICATO
- NOTIFICA PRELIMINARE
- REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO (CILA, SCIA O PERMESSO DI COSTRUIRE)

RICORDA CHE

Nel caso in cui l'opera venga eseguita nell'interesse di più Committenti (es. più fratelli, marito e moglie, genitori e figli, soci. ecc.) le eventuali responsabilità sono di tutti e le sanzioni sono moltiplicate per due, per tre.



3.4 DEFINIZIONI

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 81/2008.

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici esecutrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera da solo in completa autonomia.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'esecuzione dell'opera.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, nell'esecuzione dell'opera.

Non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente.

Idoneità tecnico-professionale: sono requisiti previsti nell'Allegato XVII del D. Lgs. 81/08 che deve verificare il committente, quali il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Per informazioni

SPISAL AULSS 9 Scaligera

Telefono: 045 807 5022

E-mail: spisal@aulss9.veneto.it

PEC: prevenzione.aulss9@pecveneto.it

Sito web: <https://spisal.aulss9.veneto.it/>